

numero di protocollo 3200, indirizzato al Ministro per la difesa e per conoscenza alla direzione generale lavori demanio e materiali del genio, Roma ed alla prefettura di Pordenone;

Osservato che i ricorrenti, con argomentazioni sostanzialmente simili hanno opposto gli impedimenti che deriverebbero dai vincoli aeronautici alla trasformazione ed al miglioramento agricolo dei terreni interessati; che i ricorrenti in collettivo hanno anche chiesto in alternativa all'affrancazione dei terreni la corresponsione di un congruo e tempestivo indennizzo;

che la legge non prevede alcun indennizzo per l'imposizione di limitazioni aeronautiche;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Aviano, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

(10616)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Falconara.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 148 del 3 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 186 del 27 luglio 1965 col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Falconara ai sensi dell'art. 714-bis della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di:

Falconara Marittima dal 23 marzo 1969 al 20 maggio 1969;

Chiaravalle dal 10 marzo 1969 al 9 maggio 1969;

Jesi dal 7 marzo 1969 al 5 maggio 1969;

Monte San Vito dal 1° marzo 1969 al 30 aprile 1969, e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso le determinazioni delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale sopracitato hanno presentato opposizioni le seguenti ditte:

Cipriani Renato, sindaco pro tempore del comune di Falconara, ivi domiciliato;

Cagnoni Giancarlo, Cagnoni Romolo e Cagnoni Sandro, tutti domiciliati in Ancona, in via XXIX Settembre n. 16;

Osservato che i ricorrenti, con identiche argomentazioni, hanno chiesto l'affrancazione dei terreni situati sul lato est dell'aeroporto e tale richiesta hanno motivato con l'erronea interpretazione della legge secondo cui le limitazioni sarebbero imponibili solo sotto le direttrici di atterraggio;

che tale loro interpretazione della legge e delle condizioni di legittimità della mappa sarebbe confortata anche dal fatto che sul lato ovest dell'aeroporto non sono state imposte limitazioni;

che le surriferite argomentazioni trascurano le caratteristiche orografiche della zona in questione, fortemente ascendente in corrispondenza del lato nord-est del sedime aeroportuale, per cui è da ritenere che la legge sia stata correttamente applicata;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni proposte di cui alle premesse sono rigettate.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Falconara, è esecutiva, con annotazione posta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1970

(10615)

Il Ministro: TANASSI

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lucignano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 novembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente la fortezza medicea nel comune di Lucignano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Lucignano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;